

 Legent

RELAZIONE

LE SOCIETÀ



studiolegent.com

LE SOCIETÀ

a cura di


Avv. Valentina Casaburo

Legent

 Via di San Tommaso d'Aquino, 80 - Roma


 Viale Castrense, 33 - Roma

 studiolegent.com


 info@studiolegent.com

Impaginazione a cura di

 danalupascu.com

 info@danalupascu.com

 nonsolowebdesign.com

 info@nonsolowebdesign.com



LE SOCIETÀ

LE SOCIETÀ IN GENERALE

Il diritto delle società costituisce una parte del diritto commerciale la cui rilevanza è cresciuta progressivamente, al punto che se ne giustifica un'autonoma trattazione. Un'analisi separata del diritto delle società trova giustificazione non solo nel carattere di notevole articolazione e complessità che la materia ha assunto, ma anche nell'utilizzazione sempre più estesa dei modelli societari anche in ambiti estranei a quello che, almeno nella originaria concezione del codice civile del 1942, doveva essere il campo di applicazione tipico dell'istituto.

Analizziamo, nello specifico, il concetto di “società”.

NOZIONE GIURIDICA DI SOCIETÀ

Trovare una nozione giuridica di società non è semplice in quanto è un istituto complesso che presenta molteplici aspetti e che ha determinato una serie di problemi interpretativi.

La società infatti, può venire in rilievo :

1. sotto il profilo genetico ed assume prevalentemente un aspetto negoziale;
2. sotto il profilo funzionale (durante la sua esistenza), ed assume un aspetto di “rapporto”, atteggiandosi come organizzazione mirante al conseguimento di uno scopo specifico.

Esaminando la società sotto il profilo “funzionale”, possiamo affermare che la società è la forma più diffusa di esercizio collettivo dell'impresa: essa consiste in un'organizzazione di persone e beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l'esercizio in comune di una attività economica, attuata attraverso l'apporto di conferimenti che i soci si impegnano a versare.

Si realizza così una particolare collaborazione, caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano al rischio di gestione dell'impresa.

Sotto il profilo *genetico* l'art. 2247 c.c. definisce il contratto di società specificando che con esso:

“due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività



economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Tale attività può essere, quindi, finalizzata:

1. **a scopo lucrativo** (art. 2247) cioè allo scopo di dividerne gli utili;
2. **a scopo mutualistico** (art. 2511) cioè allo scopo di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai contraenti a condizioni vantaggiose
3. **a scopo consortile** (art. 2602 e 2615ter) cioè allo scopo di coordinare le medesime o affini attività economiche di più imprenditori, o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di società viene definito come un contratto a carattere associativo, a struttura plurilaterale, qualificato da uno scopo comune.

Si tratta di un contratto di natura consensuale che, pertanto, si perfeziona con la semplice assunzione, da parte dei soci, dell'obbligo di eseguire il conferimento promesso, mentre la materiale esecuzione della prestazione rappresenta semplicemente un atto di adempimento.

Tuttavia, la definizione della società come contratto non è però idonea a ricomprendere l'intero fenomeno societario poiché l'ordinamento riconosce anche società costituite mediante atto unilaterale (es. SpA unipersonali ex art. 2328, 1° co.; Srl unipersonali ex art. 2463, 1° co.).

In ogni caso, si può affermare che la società è caratterizzata dai tre elementi individuati dall'art. 2247:

- 1) i conferimenti di beni o servizi effettuati dai soci, tramite i quali la società viene dotata di un
- 2) proprio patrimonio;
- 3) l'esercizio in comune di un'attività economica;
- 4) lo scopo di dividerne gli utili ovvero di ripartire tra i soci il guadagno realizzato dalla società.

Ne deriva, pertanto, che si ritiene che la compresenza di questi tre elementi sia condizione necessaria e sufficiente per individuare una società e allo stesso tempo per distinguerla dalle figure affini. Nonostante esistano società disciplinate da norme speciali che consentono di includere nell'oggetto attività non economiche o di assumere come scopo un fine non lucrativo, possiamo concludere affermando che gli elementi descritti dall'art. 2477 c.c. rappresentano i tratti caratterizzanti della nozione di società quale strumento negoziale a disposizione dell'autonomia privata, alla quale non è concesso travalicare i limiti della nozione fornita dal Legislatore.



I REQUISITI ESSENZIALI

I CONFERIMENTI

Al contratto di società si applica la disciplina dei contratti fissata dal codice civile, nei limiti in cui essa è compatibile con i caratteri associativi e con la specifica normativa dettata per i singoli tipi di società.

A) Nozione ed oggetto dei conferimenti.

I conferimenti consistono nelle prestazioni di dare o di fare cui le parti del contratto di società si obbligano, al fine di esercitare in comune un'attività economica.

La società, come organizzazione di persone e beni per uno scopo comune, non può esistere senza un fondo sociale. Quindi con il contratto di società, ogni contraente si obbliga a contribuire alla formazione del fondo sociale mediante il conferimento di beni o servizi (art. 2253, co. 1).

Possono essere oggetto di conferimento:

1. **beni:** cioè denaro, beni mobili o immobili (conferibili in proprietà o in semplice godimento).
Conseguenza del conferimento è che il conferente non può più utilizzare individualmente il bene conferito essendo quest'ultimo vincolato a quella specifica destinazione che è l'esercizio dell'attività economica;
2. **servizi:** ossia l'attività lavorativa o apporti d'opera del socio.
Sul punto, la riforma del diritto societario del 2003, superando il tradizionale divieto di conferimento di prestazioni d'opera e di servizi vigente per le società di capitali, ha ammesso che nelle sole società a responsabilità limitata possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464, II co., c.c.) e dunque, anche elementi immateriali, come il conferimento di prestazioni professionali o di servizi di consulenza.

Il conferimento deve essere sempre determinato nell'atto costitutivo, salvo che nella società semplice, ove vige una presunzione per cui i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253, co. 2).



B) Disciplina dei conferimenti

La disciplina dei conferimenti varia a seconda che si abbia:

1. **Conferimento in denaro**, che è la forma base di conferimento qualora non sia diversamente disposto dall'atto costitutivo. Nella società di capitali è previsto l'obbligo dei soci di versare (presso una banca) almeno il 25% dei conferimenti in denaro immediatamente, cioè al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Soltanto nelle s.r.l. tale versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza assicurativa o di una fidejussione bancaria.
2. **Conferimento di beni in proprietà:**
 - a) la forma del conferimento si determina secondo la natura dei beni conferiti (così per gli immobili è necessario l'atto scritto);
 - b) il passaggio della proprietà avviene normalmente alla stipula del contratto di società;
 - c) la garanzia dovuta dal socio è regolata dalle norme sulla vendita (artt. 2254 e 1476: il socio è tenuto alla consegna della cosa immune da vizi, etc.);
3. **Conferimento di beni in godimento:** la garanzia dei beni in godimento è regolata dalle norme sulla locazione (art. 1585) ed il rischio della cosa conferita è a carico del socio conferente. Ciò comporta che la società non risarcisce il socio del bene conferito in godimento se la perdita di questo è avvenuta per causa non imputabile alla stessa; la società può escludere il socio conferente se il godimento diventa impossibile per causa ad essa non imputabile.
4. **Conferimento della propria opera:** in questo caso il rischio di impossibilità di svolgimento dell'opera (anche per causa non imputabile) grava sul socio, che può essere escluso per sopravvenuta inidoneità.

Nelle società di capitali continua ad essere vietato il conferimento avente ad oggetto prestazioni d'opera o servizi (art. 2342, co. 5), al contrario di quanto è stabilito per le società di persone.

Ciò in quanto l'esigenza di una valutazione oggettiva dei conferimenti contrasta con la difficoltà di quantificare tali prestazioni.

Nel mentre, per le s.r.l., come già accennato, l'art. 2464, co. 2, stabilisce che:

“possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica”



superando così il divieto di conferimento di prestazioni d'opera e di servizi, data la caratterizzazione personalistica della s.r.l., nella quale il contributo del socio molto spesso si qualifica per le sue qualità personali e professionali, piuttosto che per il valore oggettivo dei beni apportati.

Il *capitale sociale* è una entità numerica che indica il valore in denaro della somma dei conferimenti eseguiti (capitale versato) o promessi (capitale sottoscritto) dai soci in sede di costituzione della società (capitale nominale); il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società.

Il patrimonio si distingue in *patrimonio lordo*, costituito dalla somma della attività della società in un dato momento; *patrimonio netto* risultante dalla differenza tra le attività e le passività della società (capitale reale).

Il patrimonio svolge una funzione di garanzia dei creditori nonché ha una funzione produttiva in quanto oggetto di una gestione volta ad ottenere un aumento del suo valore.

Solo indirettamente il capitale sociale svolge una funzione di garanzia per i creditori i quali possono fare affidamento sul fatto che nel patrimonio netto della società ci siano attività per lo meno pari all'ammontare dei conferimenti, cioè del capitale sociale.

Infine, il capitale sociale svolge una funzione organizzativa in quanto gli utili e le perdite sono commisurati alla partecipazione dei soci a quote di capitale).

L'ESERCIZIO IN COMUNE DI UNA ATTIVITÀ ECONOMICA - L'OGGETTO SOCIALE

Il patrimonio sociale è l'oggetto di una gestione produttiva consistente in un'attività potenzialmente in grado di aumentarne il valore complessivo e che, proprio per ciò, può dirsi economica.

Per indicare il tipo di attività economica che caratterizza ogni singola società si parla di oggetto sociale.

L'attività economica esercitata può avere la più varia natura ma deve essere rivolta alla produzione di nuova ricchezza. Deve trattarsi quindi di attività produttiva, cioè a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi (non rientrano nel concetto di società i contratti posti in essere per lo svolgimento di un'attività culturale, politica, religiosa od assistenziale e ciò anche quando dal contratto derivino obblighi di



conferimento o la creazione di un fondo comune).

L'attività economica deve essere esercitata in comune, intendendosi per gestione comune quella quando la gestione si può ricondurre alla volontà di tutti i soci. Ciò avviene in ogni società, anche laddove l'amministrazione è affidata ad un socio o ad un estraneo in quanto, ciò avviene pur sempre per volontà di tutti i soci, i quali possono revocare l'amministratore ed hanno diritto di avere il rendiconto.

L'indicazione dell'oggetto sociale nel contratto è richiesta per tutti i tipi di società ad eccezione della società semplice (per la costituzione della quale non è prescritto alcun requisito formale).

La rilevanza dell'oggetto sociale si nota più che sotto un profilo giuridico, sotto il profilo economico, infatti ogni valutazione relativa all'opportunità di un investimento in una determinata società deve tener conto che le aspettative di guadagno dipendono in gran parte dall'ambito nel quale la ricchezza investita dai soci è destinata ad essere impiegata, quindi dalla determinazione dell'oggetto sociale appunto.

LA REALIZZAZIONE E DIVISIONE DEGLI UTILI

L'art. 2247 esige che la società eserciti un'attività economica volta alla realizzazione degli utili (cd. lucro oggettivo) e che tali utili, una volta realizzati, debbano poi essere divisi fra i soci (cd. Lucro soggettivo).

1. **Lo scopo lucrativo oggettivo** consiste nel fatto che l'attività economica esercitata dalla società sia astrattamente idonea a procurare un lucro.
2. **Lo scopo lucrativo soggettivo** è, invece, il fine egoistico che il socio intende realizzare mediante la partecipazione alla società.

Nel caso si ponga in essere un'effettiva società, il risultato economico dell'attività svolta non potrà che essere rivolto a vantaggio dei soci. Tale capacità di utilità per i soci deve essere inteso in senso anche meramente astratto, quale capacità di produrre nuova ricchezza.

La partecipazione agli utili e alle perdite da parte dei soci costituisce un requisito essenziale della società. Essa non deve essere necessariamente proporzionale al conferimento eseguito e può essere variamente regolamentata salvo, comunque, il rispetto dell'art. 2265 che sancisce il divieto del c.d. patto leonino, ossia del patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.



Ciò posto, i diversi tipi di società si distinguono principalmente:

1. in rapporto *all'oggetto sociale* (o scopo sociale);
2. in rapporto *al diverso grado di responsabilità dei soci*.

In rapporto **all'oggetto sociale** (o scopo sociale), il codice civile distingue tra:

1. **società commerciali** (*che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 c.c.*)
2. **società non commerciali** (*che esercitano attività economiche non commerciali, ad es. agricole o professionali*): in tal caso è ammesso il ricorso alla Società semplice.

In rapporto **al diverso grado di responsabilità dei soci**, il codice distingue tra:

1. **società di persone**: in esse i soci hanno di norma una responsabilità «illimitata e solidale» di fronte ad eventuali rovesci societari;
2. **società di capitali**: in esse i soci hanno invece una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto: quindi in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.



LE SOCIETÀ DI CAPITALE

Come già accennato, nel gennaio 2003, dopo oltre sessant'anni dall'entrata in vigore del codice civile (1942), la disciplina delle società di capitali, contenuta nel Titolo V del Libro V del codice civile stesso, è stata oggetto di una riforma di carattere organico.

Lo sviluppo economico degli scorsi decenni e le profonde trasformazioni che hanno interessato l'economia nella sua globalità, avevano reso i modelli e le strutture societarie contemplate dall'ordinamento previgente obsoleti, essendo divenuti gli stessi assai poco compatibili con la gestione delle nuove attività economiche.

Con la riforma del diritto societario il legislatore ha inteso predisporre un sistema di norme espressamente concepite per la gestione di attività di impresa assai dinamiche, ad esempio sotto il profilo del cambiamento dell'attività esercitata o della compagine sociale.

Nelle società di capitali l'elemento patrimoniale riveste una posizione di preminenza rispetto a quello personale, nel senso che il socio rileva per la quota di capitale sottoscritta, e non per le sue qualità personali, come invece avviene nelle società di persone.

Sono società di capitali le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.

LA SOCIETÀ PER AZIONI

(art. 2325 e ss. c.c.)

È il principale tipo di società di capitali ed è predisposta per l'esercizio di attività economiche che necessitano di ingenti capitali. Ha personalità giuridica e dunque le sue vicende sono del tutto indipendenti da quelle dei suoi soci.

La società per azioni costituisce sul piano storico e normativo il prototipo delle società di capitali, la cui disciplina analitica è applicabile, in quanto compatibile, anche alla società in accomandita per azioni ed in qualche misura ricalcata dalla disciplina della società a responsabilità limitata, la quale tuttavia non contiene, a differenza del sistema previgente, che



sporadici e limitati rinvii alle norme in materia di società per azioni, che non risultano pertanto direttamente applicabili.

Rispetto a questi tipi societari la s.p.a. si differenzia per la compresenza di due particolari elementi, ossia la responsabilità limitata di tutti i soci, che la distingue dalla s.a.p.a., in cui i componenti dell'organo amministrativo (soci accomandatari) rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sorte nel periodo in cui hanno rivestito tale carica, nonché la divisione del capitale in azioni, che la distingue invece dalla s.r.l., in cui le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni.

Partecipazione dei soci

La società risponde dei suoi debiti solo con il proprio patrimonio, e i soci, se la società è in perdita o fallisce, perdono solo il conferimento con il quale ebbero ad acquistare azioni della società.

La qualità di socio si acquista infatti mediante l'acquisto di azioni che sono titoli di credito e dunque circolano con facilità, trovando anche per questo un vasto pubblico di acquirenti (in genere, risparmiatori, che con l'acquisto di azioni intendono fare un investimento).

La partecipazione del socio alla vita della società è di natura prevalentemente economica, nel senso che se la società è in attivo ai soci vengono distribuiti utili: essi, però, non amministrano la società, né possono prendere diretta conoscenza della documentazione relativa all'attività di amministrazione.

Per questo, e perché le vicende delle grandi società per azioni coinvolgono un grandissimo numero di soci-risparmiatori, la legge detta alcune norme a tutela del capitale e della veridicità dei bilanci sociali, perché la possibilità che ha la società di pagare i propri debiti risiede solo nel capitale e nella solidità del patrimonio, del quale la contabilità sociale dev'essere specchio fedele.

L'atto costitutivo

È disciplinato dall'art. 2328 c.c. La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.



L'atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico, deve indicare:

1. le generalità dei soci fondatori e degli eventuali promotori, e il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
2. la denominazione e il comune ove è posta la sede della società (e le eventuali sedi secondarie);
3. l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4. l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5. il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione;
6. il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura;
7. le norme di ripartizione degli utili;
8. i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori
9. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, con l'indicazione di coloro che hanno la rappresentanza della società;
10. il numero dei componenti il collegio sindacale;
11. la nomina dei primi amministratori e sindaci e – se previsto – del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
12. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società
13. la durata della società o, se la stessa è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, che comunque non può essere superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere dal contratto sociale.

Le norme relative al funzionamento della società sono invece contenute nello statuto che, anche qualora formi oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

Prima di depositare l'atto costitutivo, il notaio ha l'obbligo di verificare che siano state rispettate le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società e segnatamente:

1. il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero;
2. devono essere rispettati gli obblighi relativi ai conferimenti (vedi artt. 2342 e 2343 c.c.);
3. devono essere state rilasciate le autorizzazioni governative eventualmente richieste dalle leggi speciali.



Iscrizione della società e acquisto della personalità giuridica

L'atto costitutivo deve essere depositato, a cura del notaio che lo ha ricevuto, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale cc 2330.

Debbono essere allegati i documenti che comprovano la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società, e cioè che il capitale sociale sia stato sottoscritto per intero; che siano state rispettate le disposizioni di legge in materia di conferimenti; che siano state ottenute le autorizzazioni e che ricorrano le altre condizioni richieste dalle leggi speciali in relazione allo specifico oggetto della società stessa.

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo; l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione presentata, iscrive la società nel registro.

Con l'iscrizione la società acquista personalità giuridica ex art 2331 c.c.

Per le operazioni compiute in nome della società precedentemente all'iscrizione, la legge dispone la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi dei soggetti che hanno agito, oltre che dei soci che, nell'atto costitutivo ovvero con atto separato, hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

A seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese, le somme depositate al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo (pari ad almeno il 25% dei conferimenti in denaro ovvero, in ipotesi di costituzione con atto unilaterale, corrispondenti all'intero ammontare degli stessi), possono essere consegnate agli amministratori.

Costituzione per pubblica sottoscrizione

(art. 2333 e ss. c.c.)

L'ordinamento prevede altresì una forma alternativa di costituzione. In particolare, la società per azioni può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione, sulla base di un programma che deve indicare l'oggetto, il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione agli utili che i promotori riservano in loro favore, e il termine entro il quale l'atto costitutivo deve essere stipulato.



Prima di essere reso pubblico, il programma, con le firme autenticate dei promotori – cioè di coloro che hanno firmato il programma stesso – deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e nell'atto debbono essere indicate, oltre alle generalità del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

Effettuata la sottoscrizione, i sottoscrittori sono tenuti al versamento previsto dalla legge entro il termine, comunque non superiore ai trenta giorni dalla sottoscrizione stessa, assegnato loro dai promotori.

In caso di inutile decorso del termine, i promotori possono agire contro il sottoscrittore moroso, ovvero sciogliere lo stesso dall'obbligazione assunta. Ciascun sottoscrittore ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; per la validità delle deliberazioni la legge richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è invece richiesto il consenso di tutti i sottoscrittori per modificare le condizioni stabilite nel programma).

Eseguite le precedenti operazioni, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

I Promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società; quest'ultima è tenuta a rilevare i medesimi dalle obbligazioni assunte e dalle spese sostenute, sempre che queste siano state necessarie per la costituzione della società stessa (o siano state comunque approvate dall'assemblea).

In particolare, la legge dispone che i promotori, e coloro per conto dei quali i medesimi hanno agito, sono solidalmente responsabili verso la società stessa e verso i terzi per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società, per l'esistenza dei conferimenti in natura ed infine per la veridicità delle comunicazioni da costoro fatte al pubblico per la costituzione della società.



Le azioni.

(art. 2346 e ss. c.c.) (cenni)

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

L'azione è un certificato di un certo valore nominale emesso dalla società per azioni e attribuito al socio a fronte del suo conferimento.

Ad ogni socio viene assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento; una diversa assegnazione delle azioni può essere prevista dall'atto costitutivo.

Il valore dei conferimenti non può mai essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Le azioni debbono essere tutte del medesimo valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Lo statuto può tuttavia prevedere categorie di azioni munite di diritti diversi, anche sotto il particolare profilo della partecipazione alle perdite. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Ogni azione attribuisce, oltre al diritto di voto in assemblea, il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni, del patrimonio netto che residua dalla liquidazione della società.

Possono essere anche create azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a determinati argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, ma il loro valore non deve complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Esistono vari tipi di azioni:

1. **azioni privilegiate:** al titolare è consentito il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie. Tali azioni consentono ai soci un'affluenza limitata sulla gestione, che bilancia il privilegio nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società.
2. **azioni di risparmio** (solo per società quotate): essendo prive del diritto di voto, non consentono alcuna influenza sulla gestione, ma



godono di privilegi nel trattamento patrimoniale.

3. **altre azioni speciali:** create dalla legge o dallo statuto della società.

L'organizzazione interna della società per azioni

Come ogni persona giuridica, anche la società per azioni agisce, e cioè svolge la propria attività, per il tramite di organi, a ciascuno dei quali competono determinate funzioni.

Nel regime previgente la riforma del diritto societario, l'ordinamento giuridico italiano contemplava un solo modello di organizzazione interna della società (*cosiddetta governance*), articolato su tre distinti organi sociali: l'assemblea dei soci, gli amministratori ed il collegio sindacale.

Con l'entrata in vigore della summenzionata riforma, alla società viene data la facoltà di scegliere il proprio sistema di amministrazione e di controllo tra tre distinti modelli organizzativi.

La scelta viene effettuata in sede di redazione dell'atto costitutivo, dando indicazione nel medesimo del modello cui la società intende affidarsi; in mancanza di tale indicazione si presume adottato il modello tradizionale. I tre possibili sistemi di amministrazione e di controllo della società per azioni previsti dall'ordinamento sono:

1. **Un modello analogo a quello tradizionale**, con l'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) controllato dal collegio sindacale, agli amministratori è demandato il compito di gestire la società, e sono quindi dotati del potere di promuovere l'attività deliberativa dell'assemblea (*potere d'iniziativa*), di dare esecuzione alle decisioni dei soci (*potere esecutivo*), di deliberare sugli atti di gestione dell'impresa sociale (potere di gestione in senso stretto) e di manifestare all'esterno la volontà sociale agendo in nome e per conto della società (*potere di rappresentanza*). La competenza gestoria attribuita agli amministratori ha carattere generale e ricomprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente riservati alla competenza di altri organi dalla legge. All'organo amministrativo possono essere preposte una o più persone: in entrambi i casi l'organo amministrativo è unitario e, se



gli amministratori sono più, essi fanno parte di un organo collegiale (consiglio di amministrazione) il quale sceglie tra i suoi membri un presidente, se questo non è già stato nominato dall'assemblea o dall'atto costitutivo. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito nell'atto costitutivo, che però può limitarsi ad indicare un numero minimo ed un numero massimo di amministratori. In questo caso, compete poi all'assemblea ordinaria la determinazione in concreto del numero degli amministratori e la scelta di dotare la società di un solo amministratore o più, salvo che lo statuto non contenga già determinazioni al riguardo. Figura peculiare è il **Presidente del consiglio di amministrazione**, che ha la tipica funzione di presiedere l'organo collegiale e così di dirigere le riunioni del consiglio, convocare il consiglio, controllare che il segretario rediga i verbali delle adunanze e delle deliberazioni sull'apposito libro e le altre competenze stabilite dalla legge. Talvolta il Presidente ha competenze gestorie, cumulandosi in tale ipotesi il ruolo di presidente e quello di amministratore delegato.

2. **Il sistema dualistico** (art. 2409-octies): le competenze gestorie sono affidate ad un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall'assemblea: a tali organi si applicano le specifiche norme previste dalla legge, e, in via residuale, le generali norme in tema di amministrazione e controllo.
3. **Il sistema monistico** (art. cc 2409-sexiesdecies): la disciplina dell'amministrazione non incontra modifiche di rilievo: è piuttosto il sistema di controllo ad esserne pesantemente influenzato.

Tanto nel primo, quanto nell'ultimo, la funzione decisionale compete all'assemblea dei soci, mentre nel secondo una parte significativa delle funzioni dell'assemblea stessa sono attribuite al consiglio di sorveglianza.

L'assemblea dei soci

(art. 2363 e ss. c.c.)

È l'organo (collegiale) cui compete la funzione deliberativa e che forma ed esprime la volontà della società. Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

In base all'oggetto della deliberazione, si distingue in *ordinaria e straordinaria*.



Nelle società per azioni prive del consiglio di sorveglianza, competono all'assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio; la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (nonché, se previsto, del soggetto cui è demandato il controllo contabile); la determinazione del compenso di amministratori e sindaci, se non stabilito nello statuto; la deliberazione sulla responsabilità di amministratori e sindaci.

L'assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all'anno, delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. Qualora invece l'organizzazione interna della società preveda il consiglio di sorveglianza, la legge dispone la competenza dell'assemblea ordinaria in materia di: nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza; determinazione del compenso degli stessi, se non stabilito nello statuto; deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri medesimi; deliberazione sulla distribuzione degli utili; nomina del revisore.

Anche in questa seconda ipotesi, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea è straordinaria quando delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Per quanto concerne la convocazione, il codice civile dispone specifiche formalità, diverse a seconda che la società faccia o meno ricorso al capitale di rischio (sono tali le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante).

Rappresentanza nell'assemblea (art. 2372 c.c.)

A determinate condizioni, e salvo contraria disposizione statutaria, i soci possono farsi rappresentare in assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti sono conservati dalla società.

Invalidità delle deliberazioni (art. 2377 c.c. e ss.)

I soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il collegio sindacale possono impugnare le deliberazioni non conformi alle disposizioni di legge o statutarie. L'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale del luogo ove la società ha sede nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione ovvero, per il caso in cui



questa debba essere iscritta nel registro delle imprese o depositata presso il medesimo, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'iscrizione o del deposito stesso.

L'annullamento della deliberazione obbliga amministratori, consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti.

I sistemi di amministrazione e controllo della società per azioni

Qualora nello statuto non disponga diversamente, l'amministrazione ed il controllo della società sono affidati, rispettivamente, agli amministratori ed al collegio sindacale, oltre che al soggetto cui è eventualmente demandato il controllo contabile.

In alternativa a questo modello organizzativo, lo statuto può adottare il sistema dualistico ovvero il sistema monistico.

Gli amministratori

(art. 2380-bis ss.)

La legge attribuisce alla loro esclusiva competenza la gestione dell'impresa.

Gli amministratori, che non debbono essere necessariamente soci, compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il **consiglio di amministrazione**.

Il numero degli amministratori è stabilito dallo statuto; qualora questo ne indichi solamente un numero minimo ed un numero massimo, la determinazione è effettuata dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non viene nominato dall'assemblea.

Di regola, il **Presidente** convoca il consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno dello stesso, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri vengano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno.

Qualora lo statuto lo preveda (o l'assemblea lo consenta) il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo



composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno (amministratore delegato) o più dei suoi componenti; in tal caso il consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, oltre a poter comunque impartire direttive agli organi delegati.

Questi debbono avere cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa; ancora, riferiscono periodicamente al consiglio di amministrazione circa l'andamento generale della gestione e circa la sua prevedibile evoluzione, oltre che sulle operazioni di maggior rilievo effettuata dalla società o dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e pertanto ciascuno di essi ha facoltà di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite le informazioni relative alla gestione.

Cause di ineleggibilità (art. 2382 c.c.)

Per ciò che concerne le cause di ineleggibilità, la legge dispone che non può essere eletto amministratore (e se nominato decade dall'ufficio) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi è chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nomina (art. 2383 c.c.)

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea, eccetto i primi che sono minati nell'atto costitutivo; salvo diversa disposizione statutaria sono rieleggibili ma non possono essere nominati per un periodo non superiore ai tre esercizi. Sono inoltre in qualunque tempo revocabili dall'assemblea, anche in ipotesi di nomina nell'atto costitutivo. La nomina deve essere iscritta nel registro delle imprese, con l'indicazione degli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è, di regola, generale.

Responsabilità (art. 2392 c.c.)

Gli amministratori sono tenuti ad adempiere ai doveri loro imposti dallo statuto e dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; rispondono solidalmente verso la società per i danni derivati dall'inosservanza di tali doveri. Sono inoltre responsabili verso i creditori sociali per la mancata osservanza degli obblighi



relativi al mantenimento dell'integrità del patrimonio della società. Salvo autorizzazione dell'assemblea, gli amministratori debbono astenersi dall'esercitare, direttamente o indirettamente, una attività economica in concorrenza con quella svolta dalla società.

Il collegio sindacale (art. 2397 cc)

È l'organo di controllo interno della società per azioni. Si compone di 3 o 5 membri effettivi, non necessariamente soci, e di 2 membri supplenti. La legge richiede che almeno un membro effettivo ed un supplente vengano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia; i membri restanti, se non iscritti nel medesimo registro, debbono essere scelti tra gli iscritti in determinati albi professionali oppure tra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Alla nomina del presidente del collegio sindacale provvede l'assemblea dei soci.

Nomina (art. 2440 c.c.)

Per la prima volta, i sindaci sono nominati nell'atto costitutivo della società, in seguito, dall'assemblea dei soci; restano in carica per tre esercizi.

A tutela della loro indipendenza, la legge dispone che i sindaci possano essere revocati solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere inoltre approvata con decreto del tribunale, sentito il sindaco interessato. Tanto la nomina a sindaco quanto la cessazione dell'ufficio debbono essere iscritte nel registro delle imprese. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano, temporaneamente, i supplenti in ordine di età.

Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dall'ufficio l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna a pena comportante l'interdizione (anche temporanea) dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la sussistenza di rapporti di parentela con gli amministratori della società (o di società dalla stessa controllate ovvero che la controllano) e la sussistenza di rapporti lavorativi con la società (o con società dalla stessa controllate ovvero che la controllano); ulteriori cause di ineleggibilità o decadenza possono essere previste dallo statuto.

Doveri e poteri (art. 2403 c.c. e ss)

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società



e sul funzionamento dello stesso; quando la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere affidato al collegio sindacale anche il controllo contabile (in tal caso il collegio deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel relativo registro).

Responsabilità (art. 2407 c.c.)

Nell'adempiere ai loro doveri, i sindaci sono tenuti alla professionalità ed alla diligenza richieste dalla natura dell'affare, sono responsabili della veridicità di quanto attestano e devono mantenere il segreto sui fatti e sui documenti di cui a causa dell'ufficio hanno conoscenza.

I sindaci rispondono solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, ma solamente nel caso in cui, qualora i sindaci stessi avessero svolto la loro attività di vigilanza conformemente agli obblighi della carica, non si sarebbe prodotto il danno.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

(art. 2452 e ss. c.c) (cenni)

Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono per le obbligazioni sociali solidalmente ed illimitatamente, e i soci accomandanti, la cui responsabilità è circoscritta alla quota di capitale sottoscritta.

Anche in questo caso le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni.

L'atto costitutivo deve contenere l'indicazione dei soci accomandatari, cui compete di diritto l'amministrazione della società; i medesimi sono specificamente assoggettati agli obblighi disposti per gli amministratori della società per azioni.

Non hanno invece diritto di voto, per le azioni di loro proprietà, quando l'assemblea dei soci delibera la nomina o la revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza, ovvero l'esercizio dell'azione di responsabilità.

La società in accomandita per azioni si applica quasi integralmente la disciplina dettata per le società per azioni.



SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA (s.r.l.)

(art. 2462 e ss c.c.)

E' una società di capitali di dimensioni normalmente minori di una S.p.a. dove le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote e non da azioni. Dotata di personalità giuridica è stata concepita per permettere anche a coloro che non dispongono di ingenti capitali di costituire una società con un suo patrimonio totalmente separato da quello dei soci in modo da limitare la loro responsabilità solo a quanto hanno conferito.

E' possibile che sia costituita con un unico socio

La società a responsabilità limitata è destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, e la partecipazione sociale può essere connotata da un profilo personalistico, di regola assente nella s.p.a.. Infatti, la compagine sociale di norma è composta da un numero ristretto di soci, che non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.

La legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 ha inciso in modo particolarmente innovativo sulla società a responsabilità limitata, che oggi rappresenta uno schema estremamente flessibile, che i soci possono modellare per il perseguimento dei propri specifici obiettivi.

Fermo restando alcune regole comuni alla società per azioni - in particolare in tema di costituzione, modificazione dell'atto costitutivo e conseguente pubblicità, sostanzialmente affini e alla cui trattazione specifica si rinvia nelle pagine dedicate - le novità sono state numerose ed importanti. Proprio per tali tipi di società si ribadisce il valore assunto da una corretta predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto (ora dalla legge denominato "Norme di funzionamento della società"), in materia di facilitazione dell'attività economica e riduzione dei relativi costi. Sul punto risultano dunque fondamentali l'assistenza e i consigli del proprio notaio di fiducia.

Il procedimento di costituzione ricalca in buona parte quello previsto per le s.p.a., alla cui disciplina quindi si rinvia, anche per quanto concerne i controlli ed i relativi adempimenti, in particolare quello del deposito e dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese: solo a seguito dell'iscrizione presso il competente Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi effettivamente venuta ad esistenza.



A differenza della s.p.a. peraltro è richiesto un capitale sociale minimo di 10.000 Euro. Sempre a differenza della s.p.a. vi è una grande libertà nel determinare i conferimenti, che possono concernere anche la prestazione di opere e servizi e più in generale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; è pure possibile stabilire partecipazioni alla società in modo non proporzionale ai conferimenti.

Per quanto concerne i conferimenti in natura, non è più necessario che l'esperto stimatore sia nominato dall'Autorità Giudiziaria, ma può essere nominato dalle parti tra gli esperti iscritti negli appositi registri. La perizia è dai più ritenuta necessaria anche nel caso di conferimento d'opera o di servizi.

Costituzione (art. 2463 c.c.)

Rispetto all'ordinamento previgente, il procedimento risulta alquanto semplificato.

La costituzione della società può avvenire mediante contratto od atto unilaterale.

L'atto costitutivo, da redarsi per atto pubblico, deve in particolare contenere l'indicazione delle generalità dei soci (che possono essere anche persone giuridiche); della denominazione della società; del comune o dei comuni in cui sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie; dell'oggetto sociale; dell'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; dei conferimenti di ciascun socio e del valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura; della quota di partecipazione di ciascun socio; delle norme di funzionamento della società, specie di quelle che riguardano l'amministrazione e la rappresentanza; delle persone cui è affidata l'amministrazione e dei soggetti cui è eventualmente affidato il controllo contabile; dell'importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società.

Partecipazione del socio

La partecipazione del socio non può essere rappresentata da azioni. I diritti sociali spettano proporzionalmente alla partecipazione; l'atto costitutivo può tuttavia attribuire a singoli soci particolari diritti circa l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.



Di regola le partecipazioni sono liberamente trasmissibili, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, ma anche in questo caso l'atto costitutivo può disporre diversamente.

Il trasferimento della partecipazione ha effetto rispetto alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Amministrazione (art. 2475 e ss. c.c.)

Può essere affidata ad uno (amministratore unico) o più soci (consiglio di amministrazione), nominati dai soci stessi; è inoltre espressamente contemplata la possibilità che l'atto costitutivo attribuisca la gestione sociale a più soci (organo amministrativo pluripersonale), congiuntamente o disgiuntamente.

L'atto costitutivo può prevedere che il consiglio di amministrazione adotti le proprie decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, cioè senza la necessità di una riunione dei suoi membri.

Agli amministratori compete la rappresentanza generale della società. Per quanto concerne la loro responsabilità verso la società, gli amministratori rispondono solidalmente dei danni derivati dalla mancata osservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Controlli

Ai soci estranei all'amministrazione spetta il diritto di ricevere dagli amministratori notizie circa lo svolgimento degli affari sociali; ai medesimi è riconosciuto inoltre il diritto di consultazione, anche per il tramite di professionisti di loro fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione della società.

Ogni socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori e chiedere all'autorità giudiziaria, in caso di gravi irregolarità nella gestione sociale, un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori stessi.

Per quanto concerne il profilo del controllo legale dei conti, l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, determinandone competenze e poteri; la nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria qualora il capitale sociale sia superiore a € 120.000 oppure qualora per due esercizi consecutivi siano state superate determinate soglie di attivo dello stato patrimoniale, di fatturato e di occupati.



Decisioni dei soci (art. 2479 c.c.)

Ai soci spetta il potere di decisione in ordine alle materie che l'atto costitutivo riserva allo loro competenza; i medesimi decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori – ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale – sottopongono alla loro approvazione. In particolare sono riservate ai soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3. la nomina, nei casi in cui la legge lo richiede, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, ovvero del revisore;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di effettuare operazioni comportanti sostanziali modificazioni dell'oggetto sociale o rilevante modificazione nei diritti dei soci.

Sempre che l'atto costitutivo lo preveda, i soci possono adottare le proprie decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, senza doversi riunire in assemblea; in assenza di tale previsione, le summenzionate decisioni – ma quelle di cui ai numeri 3 e 4 in ogni caso – debbono essere invece adottate mediante deliberazione assembleare.

SRL UNIPERSONALE

(cenni)

In attuazione di una direttiva comunitaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dlgs 883/3/1993 la società a responsabilità limitata unipersonale. La società, ex art. 2475 c.c., può essere costituita con atto unilaterale e può perciò avere sin dall'inizio un unico socio.

Se si tratta di persona fisica, purché non socia di altra società di capitali, l'unico socio può fruire del beneficio della limitazione di responsabilità.

A tutela dei terzi tale caratteristica è concessa alle seguenti condizioni: che le generalità dell'unico socio siano rese pubbliche mediante l'iscrizione nel registro delle imprese di apposita dichiarazione; che i conferimenti in denaro dell'unico socio debbano essere interamente versati sia in sede di costituzione che di aumento del capitale sociale. Inoltre cc 2490 bis egli è sempre solo creditore chirografario della società.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

(cenni)

La legge n. 27/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la Società a responsabilità limitata semplificata, inizialmente prevista per i giovani di età inferiore ai 35 anni, con lo scopo di facilitarne l'iniziativa imprenditoriale. La S.r.l. semplificata viene costituita con atto pubblico notarile con uno statuto standard, al quale non può essere apportata alcuna modifica, e può avere un capitale sociale compreso tra un minimo un Euro ad un massimo di 9.999 Euro che devono essere versati integralmente in denaro.

Nella denominazione deve essere indicato che si tratta di S.r.l. semplificata. Le principali caratteristiche che distinguevano questa società rispetto alla tradizionale S.r.l., (nell'originaria previsione della legge n. 27/2012) si potevano sintetizzare come segue:





1. possono essere soci solamente persone fisiche con età inferiore ai 35 anni, con esclusione quindi delle persone giuridiche;
2. al compimento del trentacinquesimo anno il socio deve recedere dalla società, o si deve procedere alla "trasformazione" della stessa;
3. è vietata la cessione di quote a persone di età superiore a 35 anni, a pena di nullità;
4. il capitale sociale da versare in sede di costituzione deve essere di almeno un Euro sino ad un massimo di 9.999 Euro da versarsi direttamente agli amministratori della società;
5. solo i soci possono essere nominati Amministratori;
6. non sono dovuti onorari notarili ma solamente una tassa fissa (168 Euro), i diritti di iscrizione alla Camera di Commercio (circa 200 Euro) e la tassa archivio (che dipende dal capitale sociale).

Successivamente il DL 76/2013 ha escluso il limite della partecipazione di soci con meno di 35 anni (con la decadenza dei divieti di cessione delle quote e della necessità di "trasformazione") e ha ammesso la presenza di amministratori non soci.

Tuttavia, per costituire tali società è necessario utilizzare un "atto costitutivo standard" definito col Dm 138/2012 che non è stato contestualmente aggiornato, ponendo problemi di ancora non certa soluzione.

LE SOCIETÀ
a cura di
Avv. Valentina Casaburo

 **Legent**

-  *Via di San Tommaso d'Aquino, 80 - Roma*
-  *Viale Castrense, 33 - Roma*
-  *studiolegent.com*
-  *info@studiolegent.com*

Impaginazione a cura di

-  *danalupascu.com*
-  *info@danalupascu.com*
-  *nonsolowebdesign.com*
-  *info@nonsolowebdesign.com*